

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 139/CSA

(2018/2019)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 3 maggio 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Dott. Agostino Chiappiniello, Prof. Andrea Lepore, - Componenti; - Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL'A.S.D. CITTA' DI CHIETI CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI CHIETI/ETA BETA FANO DEL 6.4.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 882 del 9.4.2019)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Chieti Calcio a Cinque di Chieti.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.S.D. VIS FONDI AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA FROSINONE FUTSAL FEMMINILE/VIS FONDI DEL 07.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 888 del 10.4.2019)

La C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Vis Fondi di Fondi (Latina).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'ARZACHENA COSTA SMERALDA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VITI LORENZO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 SERIE C GIRONE C ARZACHENA/ROBUR SIENA DEL 13.4.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 111/Campionali Giovanili del 15.04.2019)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Arzachena Costa Smeralda Calcio S.r.l. di Arzachena (Olbia -Tempio).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Fabio Di Cagno, Prof. Andrea Lepore, - Componenti; - Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4. RICORSO DEL TARANTO F.C. 1927 S.R.L. (ABBREVIAZIONE DEI TERMINI CU 51/A) AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.Z. PICERNO/TARANTO F.C. 1927 S.R.L. DEL 18.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 131 del 19.4.2019)

La C.S.A., in riforma della decisione del Giudice Sportivo, convalida il risultato della gara e commina la sanzione della penalizzazione di punti 3 in classifica alla società A.Z. Picerno.

Conferma per il resto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL TARANTO F.C. 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CROCE ANTONIO SEGUITO GARA A.Z. PICERNO/TARANTO F.C. 1927 S.R.L. DEL 18.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 131 del 19.4.2019)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Taranto F.C. 1927 S.r.l. di Taranto riduce la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELL'U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 500,00 + 1 GARA A PORTE CHIUSE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE;**
- **INIBIZIONE FINO AL 30.5.2019 AL SIG. CRISCITIELLO MICHELE;**

INFLITTE SEGUITO GARA FOLGORE CARATESE/PRO DRONERO DEL 18.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 131 del 19.04.2019)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla società U.S. Folgore Caratese A.S.D. di Carate Brianza (Monza-Brianza) annulla la sanzione della disputa di 1 gara a porte chiuse.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELL'A.S.D. SAVIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VALERIO CRESPI SEGUITO GARA TORNEO DELLE REGIONI C.R. LAZIO/C.R. LOMBARDIA DEL 17.4.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il C.R. Lazio – Com. Uff. n. 4/ Torneo delle Regioni del 17.04.2019)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Savio di Roma.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Fabio Di Cagno - Componenti; - Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

8. RICORSO DEL F.C. CROTONE AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 5 GIORNATE AL CALC GOLEMIC VLADIMUR;**
- **SQUALIFICA PER 6 GIORNATE AL SIG. IERA MASSIMO;**
- **SQUALIFICA PER 5 GIORNATE AL SIG. CISTARO ARMANDO,**

INFLITTE SEGUITO GARA COSENZA/CROTONE DEL 07.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 140 del 09.04.2019)

La C.S.A., esaminato il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Crotone di Crotone:

- respinge il ricorso per il calc. Golemic Vladimur;
- ridetermina la sanzione nella inibizione di mesi 2 al sig. Iera Massimo;
- ridetermina la sanzione nella inibizione di mesi 2 al sig. Cistaro Armando.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO DELL'A.C. SANDONÀ 1922 A.S.D. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANDONÀ/ADRIESE DEL 28.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 29.04.2019)

La C.S.A., respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla società A.C. Sandonà 1922 A.S.D. di Sandonà di Piave (Venezia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

10. RICORSO DELLA POL. CHAMINADE A.S.D. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. CHAMINADE ASD/ETA BETA FOOTBALL CLUB DEL 27.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 952 del 30.4.2019)

La C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla società Pol. Chaminade A.S.D. di Campobasso
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 3 maggio 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina